



COMUNE DI CILAVEGNA
(Provincia di Pavia)

**REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI
IN REGIME DI
MERCATO LIBERO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.11.2019 –
Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) –
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 23.12.2019.

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei servizi relativi alle operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e realizzazione delle opere murarie connesse da esercitarsi in regime di libero mercato da parte di operatori economici presso aree e manufatti situati presso il Cimitero Comunale dati in concessione a privati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività funebri e cimiteriali, nonché del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I titolari, o loro aventi diritto, di concessione cimiteriale relativa ad aree e manufatti per sepolture quali:

- aree presso i campi di inumazione
- aree per la realizzazione di tombe individuali
- colombari
- cappelle di famiglia

- cellette ossario

potranno rivolgersi liberamente ad operatori economici presenti sul mercato ed appositamente accreditati dal Comune per l'esecuzione di:

- inumazioni
- tumulazioni
- esumazioni
- estumulazioni

nonché delle opere di muratura connesse quali la costruzione di tombe individuali, apertura e chiusura dei loculi ecc.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Gli operatori interessati all'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2, alla data di presentazione della domanda di accreditamento:

- a. dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. o albo straniero equivalente,
- b. dovranno essere regolarmente iscritte a INPS e INAIL, e in regola con il versamento della contribuzione,
- c. non dovranno svolgere attività funebre, ex art. 9 comma 3 della L.R. 22/2003.
- d. dovranno aver stipulato adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per un massimale minimo di Euro 1.000.000,00 con validità fino al termine del periodo di accreditamento che comprenda:
 1. danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari;
 2. danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi (In polizza saranno considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti);
- e. dovranno aver stipulato adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 1.000.000,00, che tenga indenne l'Assicurato (l'Azienda) di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d'opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. L'Assicuratore si accollerà le richieste avanzate

dall'INAIL in caso di regresso ai sensi di legge oltre ad eventuali maggiori somme richieste dal dipendente;

f. disporre di personale idoneo e sufficiente per garantire il regolare svolgimento del servizio. E' fatto assoluto divieto di richiedere assistenza al personale delle onoranze funebri all'interno del cimitero. Il personale dovrà essere in possesso di corso per operatori cimiteriali. Il personale dovrà operare con abbigliamento decoroso e tessera di riconoscimento.

g. disporre di adeguata attrezzatura che dovrà produrre in elenco. Le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutte le caratteristiche di conformità per la sicurezza degli operatori, in perfetto stato di manutenzione e funzionalità. Tutte le attrezzature dovranno essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell'operatore accreditato per tutta la durata dell'accreditamento. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento prova di quanto sopra indicato.

Le macchine e gli attrezzi dovranno essere contraddistinti con targhette indicanti il nome ed il contrassegno dell'Operatore accreditato.

Si elencano di seguito le attrezzature necessarie:

ELEVATORE ELETTRICO IDRAULICO con cestello operatore e
ELEVATORE MANUALE IDRAULICO con cestello operatore (solo previa autorizzazione)
(divieto ponteggi)

- Per operazione di Tumulazione in colombari dalla 3 fila in su alla 6 fila
- Per operazione di Tumulazione in cappelle di famiglia

LETTIGA SVILUPPABILE ELETTRICO IDRAULICA
LETTIGA MANUALE SVILUPPABILE ELETTRICO IDRAULICA

- Per operazioni di Tumulazioni 1 2 3 4 fila

CALABARE ELETTRICO –ALZA LASTRE
CALABARE Manuale

- Operazione di Inumazioni a terra
- Operazione di Tumulazione in tomba di famiglia
- Operazione di Tumulazioni cripte

(divieto utilizzo di corde)

RUSPINO – MINI ESCAVATORE

- Formazione fossa per inumazione a terra

MEZZI DI TRASPORTO (fornire elenco mezzi/furgoni)

- Trasporto attrezzatura cimiteriale
Disponibilità di furgoni per il trasporto dell'attrezzatura cimiteriale dalla sede dell'operatore al cimitero

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli, con eventuali ispezioni sul luogo, circa la regolare esecuzione dei servizi cimiteriali e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Operatore accreditato. Il Comune verificherà la congruità del numero di addetti e l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature utilizzati dall'Operatore accreditato.

Art. 4 – MODALITA' DI ACCREDITAMENTO

Ai fini dell'accreditamento per l'esecuzione del servizio, gli operatori interessati dovranno presentare presso il Comune apposita domanda completa di **Dichiarazione**, in carta semplice, resa, dal legale rappresentante della ditta o titolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, redatta sulla modulistica predisposta dal Comune e corredata di fotocopia, non autenticata e in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, ed attestante:

a. che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. o Albo straniero equivalente specificandone numero, data di iscrizione, numero repertorio economico amministrativo, durata della ditta/data termine, denominazione, forma giuridica, sede (indirizzo, fax, telefono, e-mail), codice fiscale e partita IVA, attività svolta risultante dal certificato;

b. che l'impresa non svolge attività funebre, ex art. 9 comma 3 della L.R. 22/2003;

c. che l'impresa è regolarmente iscritta a INPS, INAIL, indicando numero di posizione e sede e che tuttora è in regola con il versamento della contribuzione;

d. di avere esaminato il presente regolamento, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili;

e. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa a quanto oggetto della presente dichiarazione.

f. di impegnarsi a rispettare le condizioni indicate nel presente atto, le norme di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, della Legge Regionale 18.11.2003 n. 22, del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6.

g. di aver stipulato adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per un massimale di minimo Euro 1.000.000 con validità fino al termine del periodo di accreditamento che comprenda:

1) danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari;

2) danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi (In polizza vengono considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività produttiva: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti);

h. di aver *stipulato/di impegnarsi* a stipulare adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 1.000.000, che tenga indenne l'Assicurato (l'Azienda) di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d'opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. L'Assicuratore si accolla le richieste avanzate dall'INAIL in caso di regresso ai sensi di legge oltre ad eventuali maggiori somme richieste dal dipendente.

i. di possedere l'attrezzatura indicata nel Regolamento e numero congruo di addetti per ogni operazione cimiteriale.

l. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

m. Indirizzo, numero telefonico e di fax, e mail e PEC, dove inviare le comunicazioni da parte del Comune.

n. Elenco del costo di ogni operazione cimiteriale.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DELL'ACCREDITAMENTO

- a) L'accREDITamento avrà validità a far tempo dalla data di accettazione dell'accREDITamento da parte del Comune che avverrà entro dieci giorni dalla presentazione, al fine del controllo della corretta compilazione della domanda e dichiarazione e sino al successivo 31 dicembre e dovrà essere presentata ogni anno nel mese di dicembre. Le domande presentate successivamente avranno validità sino al 31 dicembre dell'anno successivo. Tuttavia, al fine di non incorrere in interruzione di pubblico servizio, l'elenco delle ditte accreditate avrà validità sino al successivo aggiornamento.
- b) qualora gli Uffici Comunali accertassero errori od omissioni nella documentazione presentata provvederanno a darne comunicazione al richiedente, invitandolo a regolarizzare la richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso l'impresa non ottemperasse a quanto richiesto, verrà trasmesso all'impresa l'atto di diniego dell'accREDITamento;
- c) l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di procedere alla verifica ed al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso venisse accertata la non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni prodotte verrà trasmesso all'impresa l'atto di revoca dell'accREDITamento. In tal caso verrà fatto divieto all'impresa di effettuare i servizi di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- d) l'Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di procedere all'accertamento di eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda al fine di accertare il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accREDITamento. Qualora venisse accertata la carenza dei requisiti di cui all'art. 3 verrà trasmesso all'impresa l'atto di revoca dell'accREDITamento e di divieto all'impresa di effettuare i servizi di cui al presente regolamento;
- e) la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonché l'accertamento del possesso e mantenimento dei requisiti non potrà essere eseguito a seguito della richiesta di privati o imprese.
- f) L'elenco delle imprese accreditate verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

All'atto della richiesta dell'autorizzazione per la sepoltura o di autorizzazione per i servizi previsti all'art. 3 del presente regolamento, i titolari di concessione cimiteriale, i loro aventi diritto ovvero i loro delegati comunicheranno il nominativo dell'impresa scelta per l'esecuzione del servizio per iscritto, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo, da consegnarsi presso gli uffici comunali.

L'impresa incaricata dovrà prendere conoscenza anticipatamente dello stato dei luoghi ed in caso di difficoltà o dubbi, le stesse dovranno esser manifestate portandone a conoscenza gli uffici comunali entro le ore dieci del giorno precedente a quello dell'esecuzione del servizio.

Qualora, al fine di accertare la fattibilità del servizio, si rendessero necessari lavori finalizzati all'esecuzione di indagini preliminari gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con gli uffici comunali.

L'onere per l'esecuzione di tali indagini qualora eseguite presso cappelle di famiglia, loculi o tombe individuali, sarà totalmente a carico del concessionario.

ART. 7 – SICUREZZA E DIVIETI

Trattandosi di servizi da svolgersi presso aree e manufatti dati in concessione a privati ed eseguiti a proprie spese, da imprese dagli stessi incaricate, il concessionario, o suo avente diritto o delegato assumerà la qualifica di “*committente*” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sarà pertanto obbligato ad assumersi tutti gli obblighi e responsabilità derivanti dall’applicazione di tale normativa tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

Parimenti le imprese incaricate saranno tenute all’osservanza di tali norme.

L’impresa è obbligata a mettere in atto tutte le azioni e ad utilizzare tutti i presidi necessari a garantire la pubblica e privata incolumità durante l’esecuzione dei lavori e servizi di cui al presente regolamento, e sino al completo sgombero delle aree interessate qualora, solo per cause di forza maggiore e a seguito di autorizzazione rilasciata dal comune, non fosse possibile l’immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

L’espletamento del servizio di inumazione a terra dovrà essere eseguito senza l’utilizzo di corde in riferimento alle normative vigenti sulla sicurezza (Legge 81/2008) relativa alla movimentazione manuale dei carichi.

Per l’espletamento del servizio di tumulazione ed estumulazione è fatto divieto assoluto di utilizzo di ponteggi.

ART. 8 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

A) I rifiuti derivanti dall’esecuzione di tutte le operazioni di cui all’art. 2 del presente regolamento dovranno essere smaltiti a cura della ditta appaltatrice/accreditata.

B) I rifiuti individuati dall’ art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. 254/2003 costituiti da:

parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l’inumazione o tumulazione:

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi per la movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

dovranno essere raccolti e smaltiti, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del medesimo D.P.R. 254/2003, separatamente dagli altri rifiuti e mediante l’utilizzo di appositi imballaggi a norma del comma 2 del medesimo articolo, avviati immediatamente al recupero o smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

C) I rifiuti individuati dall’ art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. 254/2003, costituiti da:

1) materiali lapidei, inerti provenienti da edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;

2) altri oggetti metallici o non metallici spostati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;

dovranno essere, secondo quanto previsto dal successivo art. 13 del medesimo D.P.R. 254/2003, avviati immediatamente al recupero o smaltimento presso impianti per rifiuti inerti.

D) La ditta incaricata per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento dovrà provvedere al conferimento agli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, dei rifiuti derivanti da tali operazioni, attraverso trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali per la specifica categoria. Ai fini della predisposizione di formulari di identificazione l'impresa esecutrice assumerà la qualifica di "produttore" e "detentore".

E) Copia della documentazione a comprova del corretto smaltimento dei rifiuti dovrà essere consegnata presso gli uffici comunali.

ART. 9 – SUBAFFIDAMENTO - COLLABORAZIONE

L'impresa incaricata non potrà far eseguire opere o servizi da altro soggetto.

E' concessa la possibilità alle ditte accreditate di avvalersi della collaborazione di altra ditta per l'esecuzione di parte dei servizi oggetto dell'incarico limitatamente alla realizzazione di lavori di scavo o di muratura. In tal caso dovrà darne comunicazione al Comune allegando copia della documentazione di cui all'art. 4 inerente alla ditta collaboratrice.

La ditta incaricata rimarrà comunque unico responsabile, nei confronti del Comune o di terzi, dell'esecuzione del servizio.

ART. 10 – MODALITA' TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi di cui al presente regolamento dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, della Legge Regionale 18.11.2003 n. 22, del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6. nonché di tutte le ulteriori normative, circolari, atti di regolazione, attuali o future inerenti alla materia di cui al presente regolamento.

L'impresa esecutrice del servizio è altresì obbligata all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs 81/2008.

Tutte le attrezzature, i materiali impiegati ed i mezzi d'opera dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori sia indispensabile l'occupazione di porzioni di area esterna alla parte data in concessione e soggetta a pubblico transito si dovrà provvedere, previa comunicazione al Comune, alla protezione della stessa.

Le aree interessate dall'esecuzione del servizio dovranno essere liberate da materiali, mezzi d'opera ed attrezzature entro l'orario di chiusura del cimitero nella giornata stessa di esecuzione del servizio, compresa la sistemazione del terreno e pulizia.

Qualora per cause di forza maggiore o per particolare complessità delle opere non fosse possibile l'immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi entro i termini di cui al punto precedente l'esecutore dovrà darne comunicazione al Comune fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 7.

E' vietato collocare in maniera stabile attrezzature o materiali all'interno del Cimitero. Solo nel caso dell'esecuzione di più servizi consecutivi o complessi, a seguito di richiesta, il Comune potrà rilasciare autorizzazione al mantenimento delle stesse all'interno del Cimitero prescrivendo i tempi e le modalità.

Tale autorizzazione dovrà essere richiesta con anticipo di tre giorni e non potrà prevedere un tempo superiore a 5 giorni.

Qualsiasi sopralluogo finalizzato all'accertamento dello stato dei luoghi o alla definizione delle modalità di esecuzione dell'intervento per cui l'impresa esecutrice necessita della presenza di personale del Comune dovrà essere richiesta con almeno un giorno di anticipo, il sopralluogo verrà eseguito in orario di ufficio.

Art.11 – RESPONSABILITA'

L'impresa incaricata è unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti del concessionario/committente dei lavori.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il concessionario/committente e l'incaricato del servizio dovrà essere risolta senza alcun coinvolgimento del Comune che è da ritenersi sollevato da qualsiasi responsabilità in merito

Il concessionario, i suoi aventi diritto o delegati, committente del servizio e la ditta esecutrice sono direttamente responsabili, in solido ai sensi dell'art. 2055 del Codice Civile, per danni causati a terzi o al Comune.

Il concessionario/committente e l'esecutore sollevano il Comune da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altro evento dipendente dall'esecuzione del servizio che potessero derivare a persone, sia dipendenti dell'esecutore che ad altri.

ART. 12 – DANNI

Nel caso di danneggiamento di strutture o elementi di proprietà del Comune o di terzi il concessionario/committente e la ditta esecutrice verranno chiamati ad accertare in contraddittorio con un funzionario del Comune, e se del caso dei terzi eventualmente interessati, la sussistenza e l'entità del danno. Qualora, a insindacabile giudizio del Comune, la causa del danno venisse attribuita all'esecuzione del servizio il concessionario/committente e la ditta esecutrice verranno invitati ad eseguire le necessarie riparazioni nonché a mettere in atto tutte le azioni necessarie per l'eventuale messa in sicurezza, provvedendo altresì a indicare le modalità ed il tempo necessario entro il quale si dovrà provvedere alle riparazioni. Trascorso il tempo assegnato, un funzionario del Comune provvederà ad accertare la regolare esecuzione di quanto ordinato.

Nel caso di non ottemperanza a quanto ordinato si provvederà alla revoca dell'accreditamento, e nel caso di danni al Comune, all'esecuzione d'ufficio in danno dei responsabili.

Qualora l'inottemperanza alle disposizioni date dal Comune riguardasse strutture date in concessione ai privati, gli stessi dovranno attuare le azioni necessarie al ristoro del danno subito direttamente nei confronti dei responsabili.

ART. 13 – PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

Il concessionario o suo avente causa o delegato, che provveda a far eseguire i servizi di cui all'art. 1 e 2 del presente Regolamento, s'intende agisca a nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso lasciando indenne il Comune. Le eventuali controversie che insorgessero sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale lasciando in ogni caso estraneo il Comune all'azione che ne consegue.

ART. 14 – PENALITA' REVOCA DELL' ACCREDITAMENTO

La violazione delle norme di cui al presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 12, comporterà l'invio di lettera di diffida da parte del Comune recante le motivazioni e le disposizioni a cui ottemperare.

L'inottemperanza alle disposizioni ricevute o la reiterata violazione delle presenti norme comporterà la revoca dell'accreditamento.

La revoca dell'accreditamento avrà effetto sino alla data di cui all' art. 5 lettera a), le imprese che sono state oggetto di revoca dell'accreditamento avranno la facoltà di ripetere la richiesta a far tempo dal 1 gennaio successivo.

Nel caso di accumulo di n. 2 revoche il Comune non concederà l'accreditamento.

In particolare la revoca dall'accreditamento avverrà per:

- Mancata presenza del numero necessario di operai nelle operazioni di inumazione/tumulazione, allorché ciò determini disagi, ritardi, interruzioni del servizio
- Qualora l'Operatore Economico si renda colpevole di frodi;
- In caso di inosservanza, relativamente ai propri lavoratori, delle norme sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori
- Qualora i macchinari e le attrezzature utilizzate per l'espletamento dei servizi cimiteriali non siano conformi a quanto previsto
- Abituali deficienze o negligenze dei servizi cimiteriali, quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate compromettano, a giudizio del Comune, i servizi stessi;
- Per mancata messa in sicurezza in tempo reale delle situazioni di pericolo che possono arrecare danno a persone o cose

Nei casi sopracitati l'amministrazione comunale provvederà a revocare l'accreditamento, comunicando la revoca con lettera raccomandata o PEC.

ART. 15 – VIGILANZA

Il Comune potrà in qualsiasi momento verificare l'osservanza delle presenti norme, tramite l'incaricato della custodia del cimitero o tramite funzionari del Comune, anche successivamente all'esecuzione dei servizi.

Gli esecutori del servizio potranno esser convocati per l'esecuzione di verifiche ed accertamenti; in tal caso dovranno ottemperare a tutte le disposizioni che verranno impartite al fine di consentire l'accertamento.

ART. 16 – PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della delibera consiliare di sua approvazione.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Saranno successivamente pubblicate sul sito del Comune le Ditte accreditate.